SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 novembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERA 8 novembre 2017.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati 14 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2016, le parole: «per la durata di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata della XVII legislatura» e le parole: «non prorogabile,» sono soppresse.

Roma, 8 novembre 2017

La Presidente: BOLDRINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 81:

Presentato dai deputati Coppola, Boccadutri, D'Incà, Mucci, Bruno Bossio, Fragomeli, Barbanti, Artini, Ascani, Bonaccorsi, D'Agostino, De Lorenzis, Dell'Aringa, Incerti, Paglia, Quintarelli, Rizzetto e Simonetti il 14 settembre 2017.

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 settembre 2017, con il parere della V Commissione permanente (bilancio).

Esaminato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, nelle sedute del 12 e del 26 ottobre 2017.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 6 novembre 2017 e approvato nella seduta dell'8 novembre 2017.

17A07713

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Rio nell'Elba e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Rio nell'Elba (Livorno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rio nell'Elba (Livorno) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Salvatore Parascandola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*
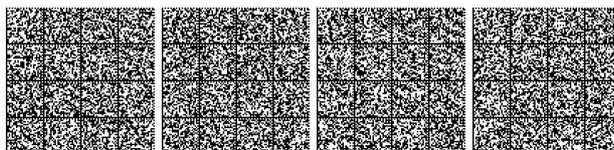
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rio nell'Elba (Livorno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

A far data dal 28 agosto 2017 si sono, infatti, succedute nel tempo le dimissioni di sette consiglieri.

Le citate dimissioni hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, impossibilitato a procedere ad alcuna surroga.

Il prefetto di Livorno pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 16 settembre 2017.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rio nell'Elba (Livorno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Parascandola, in servizio presso la Prefettura di Livorno.

Roma, 16 ottobre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A07686

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietrasanta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Pietrasanta (Lucca);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 13 settembre 2017, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietrasanta (Lucca) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giuseppe Priolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pietrasanta (Lucca) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Massimo Mallegni.

Il citato amministratore, in data 13 settembre 2017, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lucca ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 4 ottobre 2017.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietrasanta (Lucca) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottor Giuseppe Priolo, prefetto in quiescenza.

Roma, 16 ottobre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A07687

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 2017.

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nel mese di novembre 2013 hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Sardegna per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 2 NOVEMBRE 2017

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
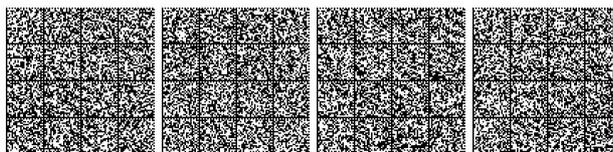
Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *d)*, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1, della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera *e)*, del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, che ha, tra l'altro, stabilito che, all'esito delle attività istruttorie relative ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, ai relativi interventi si procederà negli esercizi 2017 e seguenti, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato comma 427;

Considerato che la predetta delibera del 28 luglio 2016 ha individuato, all'art. 1, paragrafo 5, lettera *a)*, le regioni quali soggetti deputati alla concessione dei finanziamenti agevolati, determinandone l'importo massimo per i danni subiti dalle attività economiche e produttive;

Considerato che la predetta delibera del 28 luglio 2016 ha individuato, all'art. 1, paragrafo 5, lettera *c)*, i soggetti beneficiari con riferimento ai beni individuati nelle schede «C» di «ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive» contenute nel documento tecnico allegato alle ordinanze di protezione civile con le quali è stata autorizzata la ricognizione dei fabbisogni di danno;

Considerato che la predetta delibera del 28 luglio 2016 ha stabilito, all'art. 1, paragrafo 5, lettera *i)*, in relazione ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, i contributi massimi concedibili, nel limite del 50% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «C» citata e l'importo risultante da apposita perizia asseverata, con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, e nel limite dell'80% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «C» citata e l'importo risultante dalla richiamata perizia asseverata, con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati e l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a causa dell'evento calamitoso, comunque entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 381 del 16 agosto 2016, recante disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e delle attività economiche e produttive nella Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;
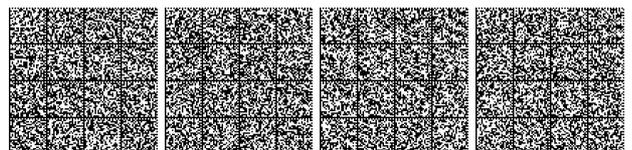
Considerato in particolare che con la sopra richiamata ordinanza, all'allegato 2, sono stati stabiliti i criteri direttivi per la determinazione e concessione da parte della regione interessata dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 108560 del 24 maggio 2017 con la quale è stato comunicato l'importo complessivo massimo concedibile per l'anno 2017, pari ad euro 150.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della citata legge n. 208/2015;

Considerato che la tabella in allegato 1 alla delibera del 28 luglio 2016 sopra richiamata, individua 49 contesti emergenziali per i quali è stata avviata da parte dei Commissari delegati la ricognizione dei fabbisogni per i danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive;

Considerato che l'impatto finanziario complessivo relativo ai danni al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive per i contesti emergenziali per i quali si è provveduto alla ricognizione e trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato nella Tabella 2 allegata alla delibera del 28 luglio 2016, è stato quantificato in euro 889.608.976,51 per quanto riguarda il fabbisogno per le attività economiche e produttive;

Considerato che a seguito delle ulteriori segnalazioni pervenute dalle regioni interessate, l'importo complessivo del citato fabbisogno è stato rideterminato in euro 910.148.431,47;

Considerato che nell'ambito dell'importo complessivo massimo concedibile per l'anno 2017, pari ad euro 150.000.000,00, sono stati considerati gli oneri connessi alla rideterminazione dei contributi già concessi per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, pari ad euro ad euro 3.743.467,44, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017;

Considerato, inoltre, che nell'ambito dell'importo massimo concedibile per l'anno 2017 sono stati accantonati euro 5.900.000,00 in favore della Regione Marche con riferimento agli eventi calamitosi ricompresi nella delibera del 28 luglio 2016, relativi ad alcuni comuni danneggiati dagli eventi sismici del 2016 che non hanno potuto completare l'attività istruttoria di competenza, prevista dal punto 1.2 dell'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 378 del 16 agosto 2016;

Considerato, pertanto, che risultano effettivamente concedibili contributi con le modalità del finanziamento agevolato per euro 140.356.532,56 da destinare ai soggetti privati per i danni subiti dalle attività economiche e produttive;

Viste le note del 5 e del 26 giugno 2017 con cui il Dipartimento della protezione civile ha comunicato alle regioni, tenuto conto del fabbisogno relativo alle attività economiche e produttive sopra riportato, che l'ammontare delle risorse finanziarie ad oggi disponibili è stato ripartito tra le stesse nella percentuale del 15,38% circa di detto fabbisogno, fermo restando che, qualora si dovessero accertare eventuali disponibilità residue, al completamento dell'istruttoria delle domande accolte, tali risorse potranno essere ricollocate in favore delle regioni che risultassero non avere sufficiente capienza;

Tenuto conto che con le sopra richiamate note del Dipartimento della protezione civile alla Regione Autonoma della Sardegna è stata assegnata la somma di euro 6.807.838,00, quale misura massima concedibile in relazione ai danni occorsi ai soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2013;

Vista la nota del 29 giugno 2017 della Regione Autonoma della Sardegna con cui è stato trasmesso l'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi massimi concedibili nel complessivo importo di euro 6.807.831,29;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *g)* e 50;

Vista la comunicazione effettuata dal Dipartimento della protezione civile alla Commissione europea in data 10 agosto 2017;

Viste le note del Capo Dipartimento della protezione civile prot. n. CG/63425 del 10 ottobre 2017, prot. n. CG/64169 del 12 ottobre 2017 e prot. n. CG/0065467 del 18 ottobre 2017;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, i contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive sono concessi, con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite di euro 6.807.831,29 con riferimento ai soggetti individuati nella nota della Regione richiamata in premessa ed entro i limiti individuali ivi previsti.

2. La Regione Autonoma della Sardegna provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui al comma 1, con riferimento alle domande accolte ai sensi dell'allegato 2 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 381 del 16 agosto 2016 sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A07694
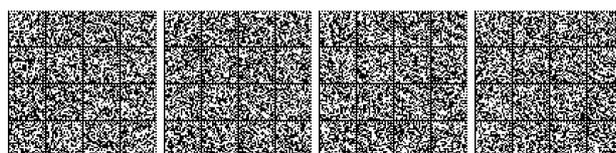
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 ottobre 2017.

Individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 4 agosto 2016, n. 163 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto l'art. 14 della legge 4 agosto 2016, n. 163, che istituisce il «Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile»;

Visto, in particolare, il comma 1, dell'art. 14, della legge 4 agosto 2016, n. 163, secondo cui «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'art. 10, comma 10-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 novembre 2016, con il quale è stato nominato il «Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile»;

Visto, inoltre, il comma 2, primo periodo, dell'art. 14, della legge 4 agosto 2016, n. 163, secondo cui «Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'art. 10, comma 10-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge»;

Vista la relazione finale del Comitato per gli indicatori del benessere equo e sostenibile, ricevuta in data 20 giugno 2017;

Visto, altresì, il comma 2, secondo periodo, dell'art. 14 della legge 4 agosto 2016, n. 163, secondo cui «I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri»;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Decreta:

Art. 1.

Indicatori di benessere equo e sostenibile

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 10, commi 10-*bis* e 10-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono adottati i seguenti indicatori di benessere equo e sostenibile:

1) reddito medio disponibile aggiustato pro capite;

2) indice di diseguaglianza del reddito disponibile;

3) indice di povertà assoluta;

4) speranza di vita in buona salute alla nascita;

5) eccesso di peso;

6) uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione;

7) tasso di mancata partecipazione al lavoro, con relativa scomposizione per genere;

8) rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli;

9) indice di criminalità predatoria;

10) indice di efficienza della giustizia civile;

11) emissioni di CO_2 e altri gas clima alteranti;

12) indice di abusivismo edilizio

2. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'adozione del Documento di economia e finanza 2018.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1390

17A07695

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 novembre 2017.

Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*octies*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 1, commi 526-530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativo alle nuove competenze in materia di spese di funzionamento degli Uffici giudiziari;

Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria ed in particolare l'art. 21-*quater*, riguardante misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico» ed in particolare l'art. 1, comma 2-*octies*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007 (di seguito «CCNL»), ed in particolare l'art. 9, secondo cui le amministrazioni, in relazione alle proprie necessità organizzative, possono prevedere l'istituzione di nuovi profili, nell'ambito delle dotazioni organiche, individuandone la posizione di accesso, secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 2, del medesimo contratto;

Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010 (di seguito «CCNI»);

Considerato che l'art. 1, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 117 del 2016 prevede, in funzione delle procedure di cui all'art. 1, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del medesimo decreto e nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria, di cui alla tabella D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 15 giugno 2015, n. 84, la rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché l'indivuazione di nuovi profili professionali, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto Ministeri e la loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento;

Ritenuto che, nell'individuazione dei criteri di rimodulazione dei profili professionali, deve darsi rilevanza alle finalità di innovazione e revisione organizzativa del Ministero della giustizia, con particolare riguardo alle esigenze di informatizzazione e a quelle relative al trasferimento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari;

Ritenuto che l'introduzione del processo civile telematico, dell'ufficio per il processo e delle altre innovazioni tecnologiche e organizzative hanno determinato l'esigenza di rimodulare l'ordinamento professionale, anche in considerazione della necessità di revisione dei nuovi processi lavorativi;

Considerato che le misure di attuazione dell'art. 1, comma 2-*octies*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, contenute nel presente decreto, sono state precedute dal confronto con le Organizzazioni sindacali, all'esito del quale è stato sottoscritto l'Accordo del 26 aprile 2017 (di seguito «Accordo»), contenente anche la programmazione di altri decisivi interventi;

Considerato che, la rimodulazione dei profili professionali esistenti e l'introduzione di nuovi profili professionali possa essere determinata e realizzata nei termini e con le modalità di cui all'Accordo, recependo sul punto le modalità di attuazione dell'Accordo;

Ritenuto di dovere provvedere con successivo decreto alla revisione delle dotazioni organiche dei profili professionali;

Considerato che complementare alla predetta rimodulazione dei profili professionali e alla revisione delle dotazioni organiche, da attuarsi con uno o più decreti, è altresì la programmazione degli ulteriori e determinanti interventi come previsti dall'Accordo, finalizzati alla riqualificazione e promozione professionale del personale dell'amministrazione giudiziaria;

Ritenuto di confermare, in attuazione dell'Accordo e per quanto non attiene alla rimodulazione dei profili esistenti e all'introduzione di nuovi profili, la programmazione degli interventi previsti nell'accordo, tenuto conto peraltro di quanto sino ad oggi già realizzato, ovvero della sottoscrizione in data 22 giugno 2017 dell'ipotesi di accordo sull'utilizzazione del fondo unico di amministrazione per l'anno 2016, della sottoscrizione in data 13 settembre 2017 dell'ipotesi di accordo sugli sviluppi economici all'interno delle aree per l'anno 2017, nonché dell'approvazione, in data 26 luglio 2017, della graduatoria delle procedure di riqualificazione di cui all'art. 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

Considerato in particolare che, sino alla revisione delle dotazioni organiche, per quanto attiene alla figura del «Cancelliere» di cui al CCNI, rimodulata e ridenominata «Cancelliere esperto» nell'Accordo, la relativa dotazione organica resterà determinata in quella attualmente prevista per il profilo di «Cancelliere» e che nel profilo ridenominato di «Cancelliere esperto» confluirà il personale attualmente in servizio con il profilo di «Cancelliere», compresi coloro che hanno partecipato alle procedure di riqualificazione di cui all'art. 21-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2015;

Considerato che, in relazione ai profili rimodulati e ridenominati di «Cancelliere» e «Direttore amministrativo» non potranno determinarsi nuovi accessi, sia con procedure esterne che interne, che per contro i nuovi accessi potranno determinarsi nei profili di «Direttore» e di «Cancelliere esperto», in virtù dell'Accordo e del presente decreto;

Sentite le Organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2-*octies*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, si provvede alla rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, anche mediante ridenominazione e individuazione di nuovi profili professionali, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto Ministeri e sulla base di quanto stabilito nell'Accordo.

Art. 2.

Rimodulazione dei profili professionali esistenti

1. I profili professionali previsti dal CCNI ed oggetto di rimodulazione sono i seguenti: Ausiliario, Operatore giudiziario, Assistente giudiziario, Cancelliere, Funzionario giudiziario e Direttore amministrativo.
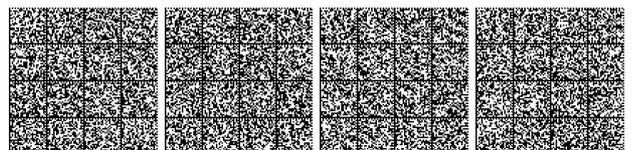
Art. 3.

Istituzione di nuovi profili professionali

1. Sono istituiti i seguenti nuovi profili professionali: Assistente tecnico in Area II e Funzionario tecnico in Area III.

Art. 4.

Declaratorie professionali

1. Le declaratorie dei profili professionali rimodulati, di quelli ridenominati e di quelli di nuova istituzione sono determinate secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

Art. 5.

Rinvio al CCNL e al CCNI vigenti

1. Salvo quanto previsto nel presente decreto, in relazione alla rimodulazione, ridenominazione dei profili professionali esistenti e alla istituzione di nuovi profli, resta fermo quanto previsto dal CCNL e dal CCNI vigenti.

Art. 6.

Dotazioni e piante organiche dei nuovi profili professionali e dei profili ridenominati e rimodulati

1. Le dotazioni organiche e le piante organiche dei profili professionali oggetto del presente decreto, anche in relazione ai profili di nuova istituzione, sono determinate con uno o più decreti successivi.

2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 sono mantenute le attuali dotazioni organiche e piante organiche e, per i profili professionali ridenominati e rimodulati di «Direttore» e di «Cancelliere Esperto», la dotazione e la pianta organica sono mantenute nelle consistenze e modalità già previste per i profili professionali rispettivamente di «Direttore amministrativo» e di «Cancelliere». Resta ferma l'immediata applicazione al personale già in servizio delle modifiche di rimodulazione dei profili professionali in relazione alle relative declaratorie professionali in conformità al presente decreto.

3. I dipendenti già in servizio e i cui profili professionali siano stati oggetto di modifiche sono inquadrati nei profili professionali così come rimodulati e ridenominati, secondo le consistenze numeriche già esistenti nell'originario profilo oggetto di rimodulazione o ridenominazione e con mantenimento della fascia economica. I dipendenti in servizio nei profili professionali non oggetto di revisione nel presente decreto restano inquadrati nei profili di appartenenza con le consistenze attuali e con matenimento della fascia economica.

Art. 7.

Disposizione finale

1. Gli accessi che si determineranno in data successiva alla pubblicazione del presente decreto, sia per procedure esterne che interne, possono essere disposti nei profili professionali come istituiti, rimodulati e ridenominati dalla tabella A, anche in relazione ai profili ridenominati di «Cancelliere esperto» e di «Direttore».

2. Nessun nuovo accesso può essere operato nelle figure di «Cancelliere» e «Direttore amministrativo», come previste dal CCNI.

Art. 8.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2017

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO
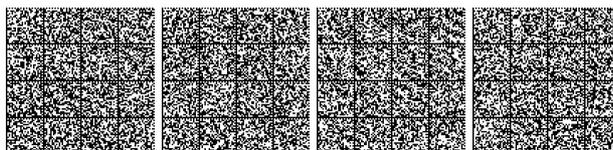
TABELLA A

(RIMODULAZIONE E ISTITUZIONE NUOVI PROFILI)

"PRIMA AREA FUNZIONALE"

APPARTENGONO A QUESTA AREA FUNZIONALE I LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITA' AUSILIARIE E DI SUPPORTO.

PROFILI PROFESSIONALI

AUSILIARIO

<table>
<tr><th colspan="2">Rimodulazione</th></tr>
<tr><td colspan="2">SPECIFICHE PROFESSIONALI:
Conoscenze generali di base e capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici; limitata complessità dei problemi da affrontare; autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati.</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTENUTI PROFESSIONALI:
Attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e gestionali del proprio settore di competenza con l'ausilio degli strumenti in dotazione, anche informatici, nonché operazioni di tipo semplice e/o ripetitivo connesse all'utilizzo di programmi informatici.
Lavoratori che svolgono le seguenti attività: movimentazione fascicoli, oggetti, documenti, e materiale librario; fotocopiatura e fascicolazione copie anche in modalità digitale, ritiro e consegna corrispondenza.
Lavoratori che provvedono, inoltre al ricevimento al pubblico.</td></tr>
<tr><td>Accesso al profilo dall'esterno:</td><td>Alla fascia retributiva F1 della prima area funzionale, attraverso le procedure di cui alla legge n. 56/1987 e successive modificazioni.</td></tr>
<tr><td>Requisiti per l'accesso dall'esterno:</td><td>Assolvimento dell'obbligo scolastico.</td></tr>
</table>
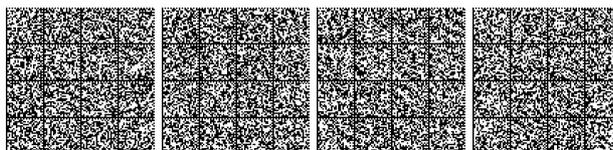
"SECONDA AREA FUNZIONALE"

APPARTENGONO A QUESTA AREA FUNZIONALE I LAVORATORI CHE, CON CONOSCENZE TEORICHE E PRATICHE DI MEDIO LIVELLO, SVOLGONO ATTIVITA' LAVORATIVE ANCHE SPECIALISTICHE CONNESSE AL PROPRIO SETTORE DI COMPETENZA

PROFILI PROFESSIONALI

OPERATORE GIUDIZIARIO

<table>
<tr><th colspan="2">Rimodulazione</th></tr>
<tr><td colspan="2">SPECIFICHE PROFESSIONALI:
Conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati, acquisibili con la scuola dell'obbligo; capacità manuali e/o tecnico - operative riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione; relazioni con capacità organizzative di tipo semplice.</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTENUTI PROFESSIONALI:
Attività lavorative di collaborazione, amministrativa e/o tecnica, ai processi organizzativi e gestionali connessi al proprio settore di competenza. Personale che svolge attività di sorveglianza degli accessi, di regolazione del flusso del pubblico cui forniscono eventualmente le opportune indicazioni, di reperimento, riordino ed elementare classificazione dei fascicoli, atti e documenti, dei quali curano ai fini interni la tenuta e custodia, nonché attività d'ufficio di tipo semplice che richieda anche l'uso di sistemi informatici, di ricerca ed ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori;
lavoratori che supportano le professionalità superiori, seguendone le direttive, nell'attività di digitalizzazione e nella gestione telematica non complessa degli atti anche avvalendosi dei sistemi informatici in uso.
Lavoratori incaricati della custodia e della vigilanza dei beni e degli impianti dell'amministrazione; lavoratori adibiti ad una postazione telefonica con compiti di inoltrare le relative comunicazioni e di fornire eventualmente le opportune indicazioni al pubblico. Lavoratori addetti alla chiamata all'udienza.</td></tr>
<tr><td>Accesso al profilo dall'esterno:</td><td>Alla fascia retributiva F1 della seconda area funzionale mediante le procedure previste dalla legge n. 56/1987 e successive modificazioni.</td></tr>
<tr><td>Requisito per l'accesso dall'esterno:</td><td>Diploma di istruzione secondaria di primo grado.</td></tr>
</table>

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Rimodulazione	
SPECIFICHE PROFESSIONALI: *Conoscenze teoriche e pratiche di medio livello; discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire; capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati; relazioni con capacità organizzative di media complessità.*	
CONTENUTI PROFESSIONALI: *Lavoratori che svolgono, sulla base di istruzioni, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa attribuiti agli specifici profili previsti nella medesima area e attività preparatoria o di formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori, curando l'aggiornamento e la conservazione corretta di atti e fascicoli. Possono essere adibiti all'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali. Le attività precedenti possono essere svolte anche in modalità telematica.*	
Accesso al profilo dall'esterno:	*Alla fascia retributiva F2 della seconda area mediante pubblico concorso.*
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	*Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.*

ASSISTENTE TECNICO

NUOVO PROFILO	
SPECIFICHE PROFESSIONALI: *Conoscenze tecniche di settore, teoriche e pratiche, di medio livello; discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire; capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati; relazioni organizzative di media complessità.*	
CONTENUTI PROFESSIONALI: *Lavoratori che svolgono attività di esecuzione di operazioni nel campo edile, tecnico anche di riparazione di beni e impianti, di esecuzione di prove di valutazione sugli interventi effettuati, anche con l'ausilio di apparecchiature di tipo complesso ed informatico.* *Lavoratori che forniscono per tutte le attività supporto ai profili dell'area superiore.*	
Accesso al profilo dall'esterno:	*Alla fascia retributiva F2 della seconda area mediante pubblico concorso.*
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	*Diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. Conoscenza di una lingua straniera, conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.*
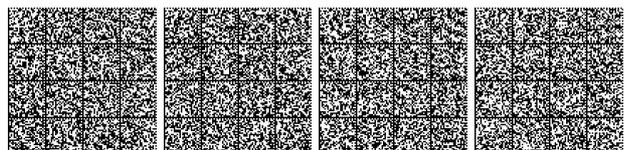
CANCELLIERE ESPERTO

<table>
<tr><th colspan="2">Rimodulazione</th></tr>
<tr><td colspan="2">SPECIFICHE PROFESSIONALI:
Conoscenze teoriche e pratiche di medio livello; discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire; capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati; relazioni con capacità organizzative di media complessità.</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTENUTI PROFESSIONALI:
Lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali, nonché di rilascio di copie conformi e di ricezione di atti, anche in modalità telematica, e tutte le altre attività che la legge attribuisce al cancelliere. A coloro che sono risultati idonei nelle procedure selettive di cui all'art. 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e a coloro che abbiano maturato 2 anni di anzianità nel presente profilo dalla data del presente accordo, può essere affidata attività di collaborazione qualificata al magistrato nell'ambito dell'Ufficio per il processo e nei servizi analoghi, al fine di assicurare il coordinamento delle attività e dei servizi nell'ambito di tale modalità organizzativa.</td></tr>
<tr><td>Accesso al profilo dall'esterno:</td><td>Alla fascia retributiva F3 della seconda area mediante pubblico concorso.</td></tr>
<tr><td>Requisiti per l'accesso dall'esterno:</td><td>Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.</td></tr>
</table>

“TERZA AREA FUNZIONALE”

APPARTENGONO A QUESTA AREA FUNZIONALE I LAVORATORI CHE, NEL QUADRO DI INDIRIZZI GENERALI E CON CONOSCENZE TEORICHE E PRATICHE DI ALTO LIVELLO, SVOLGONO FUNZIONI DI DIREZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DI ATTIVITA’ DI IMPORTANZA RILEVANTE, OVVERO LAVORATORI CHE SVOLGONO FUNZIONI CHE SI CARATTERIZZANO PER IL LORO ELEVATO CONTENUTO SPECIALISTICO, IL TUTTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATIGLI

PROFILI PROFESSIONALI

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Rimodulazione	
SPECIFICHE PROFESSIONALI: *Elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi e gestionali in materie amministrative-giudiziarie; coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche, anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati; autonomia e responsabilità nell’ambito di direttive generali.*	
CONTENUTI PROFESSIONALI: *Attività di contenuto specialistico, con assunzione di compiti di gestione per la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente. Lavoratori che, nell’ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione assicurando il presidio delle attività che la legge attribuisce alla competenza del cancelliere esperto.* *Lavoratori che svolgono attività di direzione di una sezione o reparto nell’ambito degli uffici di cancelleria.* *Lavoratori che partecipano all’attività didattica dell’Amministrazione per le materie di competenza*. *In relazione all’esperienza maturata in almeno 7 anni di servizio nel profilo, possono essere adibiti, su base volontaria, alle attività connesse alla tutela dei crediti erariali e delle spese di giustizia, anche coordinando le professionalità inferiori.*	
Accesso al profilo dall’esterno:	*Alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.*
Requisiti per l'accesso dall’esterno:	*Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.*
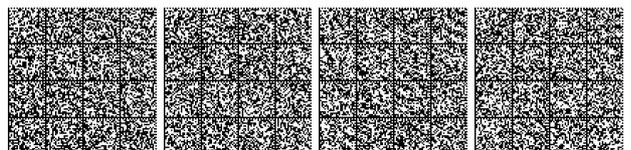
FUNZIONARIO TECNICO

<table>
<tr><th colspan="2">NUOVO PROFILO</th></tr>
<tr><td colspan="2">SPECIFICHE PROFESSIONALI:

Elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche dei processi gestionali; coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati; autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali.</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTENUTI PROFESSIONALI DI BASE:

Lavoratori che svolgono attività ad elevato contenuto specialistico nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente.
Lavoratori che svolgono attività di natura logistica e tecnica legata all'acquisizione e alla gestione dei beni, ricercano le soluzioni più idonee per le esigenze delle strutture dell'Amministrazione giudiziaria, svolgono attività di partecipazione alle commissioni di gara per l'appalto di lavori, di effettuazione del collaudo degli stessi, di progettazione delle opere da eseguire e di assunzione della direzione dei lavori; lavoratori che garantiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare tecnico e tecnologico.</td></tr>
<tr><td>Accesso al profilo dall'esterno:</td><td>Alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.</td></tr>
<tr><td>Requisiti per l'accesso dall'esterno:</td><td>Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria, architettura, o equipollenti per legge ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati, in relazione al ruolo per cui è bandita la procedura di concorso. Conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.</td></tr>
</table>
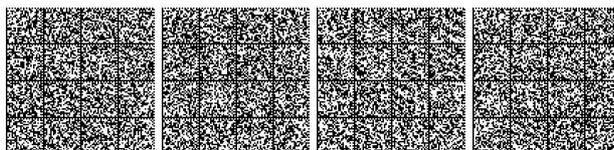
DIRETTORE

Rimodulazione	
SPECIFICHE PROFESSIONALI: *Elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche in campo amministrativo, giudiziario e dell'organizzazione; coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche, anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico e di programmazione, con assunzione diretta di responsabilità di risultati; autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali.*	
CONTENUTI PROFESSIONALI: *Attività ad elevato contenuto specialistico nell'ambito delle procedure amministrative o giudiziarie al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente. Lavoratori cui è affidata la direzione e/o il coordinamento degli Uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di più reparti, quando la direzione dell'Ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; lavoratori cui sono affidate funzioni vicarie del dirigente, lavoratori preposti alle attività connesse alla formazione del personale. Nell'ambito delle proprie attribuzioni rappresentano l'Amministrazione e ne curano gli interessi. Nell'attività di collaborazione specializzata svolgono compiti di studio e ricerca e partecipano all'elaborazione dei programmi dell'Amministrazione, la realizzazione dei quali curano nell'ambito della propria competenza. Partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione. Svolgono, dietro incarico, attività ispettiva in settori specifici attinenti alle proprie funzioni. Fanno parte di organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'Amministrazione ovvero ne curano la segreteria con piena autonomia organizzativa.*	
Accesso al profilo dall'esterno:	*Alla fascia retributiva F3 della terza area mediante pubblico concorso.*
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	*Laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.*

17A07754

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 ottobre 2017.

Modifica dei decreti 18 novembre 2014 e 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/1155 della Commissione, del 15 febbraio 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1172 della Commissione del 30 giugno 2017 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti d'interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 81 dell'8 aprile 2015, recante «Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 273 del 22 novembre 2016, recante «Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 gennaio 2017, *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 del 29 marzo 2017, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

Considerato che per quanto riguarda i terreni lasciati a riposo il regolamento delegato (UE) n. 2017/1155, art. 1, primo comma, punto 4) lettera *a)*, consente di ridurre fino a sei mesi il periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un dato anno civile e che le condizioni climatiche particolarmente siccitose degli ultimi anni hanno reso particolarmente importante prevenire gli inneschi di incendi;

Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2017/1155, fornisce taluni elementi di semplificazione per l'ammissibilità degli elementi caratteristici del paesaggio, tra l'altro, eliminando taluni limiti dimensionali e modificandone altri, e consente, ai fini della costituzione delle aree d'interesse ecologico, la coltivazione di azotofissatrici con altre colture;
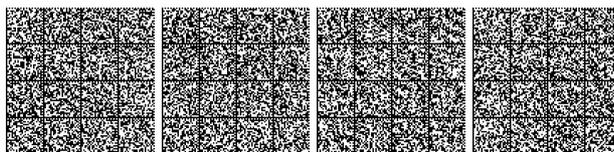
Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2017/1172, per le semine di canapa successive al 30 giugno, consente di stabilire una data, non posteriore al 1° settembre di ciascun anno di domanda, per la consegna delle etichette delle sementi certificate utilizzate;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire la ripresa delle lavorazioni estive per limitare il pericolo di inneschi di incendi, garantendo nel contempo l'efficacia ambientale della misura, ridurre a sei mesi il periodo di ritiro dalla produzione dei terreni lasciati a riposo nell'anno di domanda e ridurre, di conseguenza, il periodo di divieto di sfalcio al 30 giugno;

Ritenuto opportuno adattare i decreti ministeriali 18 novembre 2014 e 26 febbraio 2015 alle semplificazioni introdotte con regolamento delegato (UE) n. 2017/1155 nonché apportare l'errata corrige all'art. 22, comma 7, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, così come modificato dal decreto ministeriale 11 ottobre 2016;

Ritenuto opportuno stabilire al 1° settembre di ciascun anno di domanda il termine per la consegna delle etichette delle sementi certificate utilizzate per le semine di canapa dopo il 30 giugno;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Terreni a riposo

1. Il comma 1, dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 è sostituito dal seguente:

«1. Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda».

2. Al comma 3, dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, le parole «31 luglio» sono sostituite con le parole «30 giugno».

Art. 2.

Aree di interesse ecologico

1. Il comma 2, con il relativo allegato II, e il comma 5 dell'art. 16 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 sono soppressi.

2. Il comma 4, dell'art. 16 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 è sostituto dal seguente:

«4. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 639/2014, le specie di colture azotofissatrici sono quelle indicate nell'Allegato III facente parte integrante del presente decreto e che può essere modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La coltivazione può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti.»

3. Al comma 1, dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 le parole «di larghezza fino a 10 metri» sono soppresse.

4. Dopo il comma 1, dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10-*bis*, secondo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e lungo i bordi forestali senza produzione è autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che la superficie in questione lineare resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.»

5. Il comma 2, dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 639/2014, la coltivazione delle colture azotofissatrici di cui all'Allegato III del decreto ministeriale 18 novembre 2014 è consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE.»

6. L'allegato II del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

Art. 3.

Modifiche correttive del decreto ministeriale 18 novembre 2014

1. All'art. 22, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, le parole «comma 5» sono sostituite dalle parole «comma 6».

Art. 4.

Canapa

1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) n. 809/2014, per la canapa seminata dopo il 30 giugno è consentito consegnare le etichette delle sementi certificate utilizzate per la semina entro il termine ultimo del 1° settembre di ciascun anno di domanda.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Gli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto entrano in vigore a partire dall'anno di domanda 2018.

2. L'art. 3 del presente decreto è in vigore dall'anno di domanda 2017.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2017

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reg. n. 1-855
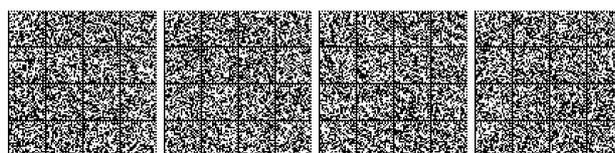
ALLEGATO *I*

"Allegato II
(art 12, comma 1)
Fattori di conversione e di ponderazione delle aree di interesse ecologico

Aree di interesse ecologico	**Limiti dimensionali**	**Protette da condizionalità**	**Fattori di**	
			conversione	**ponderazione**
Terreni lasciati a riposo		Non applicabile	-	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	Sì	n.a.	1
Siepi, fasce alberate e alberi in filari	Larghezza massima 20 m	Sì	n.a.	2
Alberi isolati		Sì	20	1,5
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	No	n.a.	1,5
Stagni	Superficie minima 0,01 Superficie massima 0,3 ha	Sì	n.a.	1,5
Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio	Larghezza massima 10 m	Sì	n.a.	2
Muretti di pietra tradizionali	Lunghezza minima 25 m Altezza 0,3-5m Larghezza 0,5-5 m	Sì	n.a.	1
Fasce tampone e bordi dei campi	Larghezza minima 1m Larghezza massima 20 m	Sì	n.a.	1,5
Ettari agroforestali		Non applicabile	-	1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 20 m	No	n.a.	1,5
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 10 m	No	n.a.	0,3
Boschi cedui a rotazione rapida		No	-	0,3
Superfici rimboschite		No	-	1
Colture azotofissatrici		Non applicabile	-	0,7

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Modifica dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Oneri eliminati: il presente decreto non elimina oneri informativi.

Oneri introdotti: il presente decreto non introduce oneri informativi.

Che cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

con l'art. 1 il periodo di ritiro dalla produzione agricola dei terreni lasciati a riposo è ridotto a sei mesi e il ritiro dalla produzione deve avvenire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda;

l'art. 2, in attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2017/1155, fornisce taluni elementi di semplificazione per l'ammissibilità degli elementi caratteristici del paesaggio, accorpando elementi simili, eliminando taluni limiti dimensionali e modificandone altri, e consente, ai fini della costituzione delle aree d'interesse ecologico, la coltivazione di azotofissatrici in miscugli con altre colture;

l'agricoltore che coltiva la canapa, per beneficiare dei pagamenti diretti è tenuto a consegnare all'organismo pagatore le etichette delle sementi certificate utilizzate per la semina entro il 30 giugno dell'anno in cui ha presentato la domanda unica. Qualora la semina della canapa avvenga dopo il 30 giugno, l'art. 3 del presente decreto consente di consegnare le etichette entro il termine del 1° settembre dell'anno di presentazione della domanda unica.

17A07692

DECRETO 23 ottobre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela Provolone del Monaco DOP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 121 della Commissione del 9 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L. 38 dell'11 febbraio 2010 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»;

Visto il decreto del 21 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Provolone del Monaco DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone del Monaco»;

Visto il decreto del 19 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2017, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio di tutela Provolone del Monaco DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone del Monaco»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 12 luglio 2017, prot. Mipaaf n. 53792 del 12 luglio 2017, con la quale il Consorzio di tutela Provolone del Monaco DOP ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della legge 28 luglio 2016, n 154;
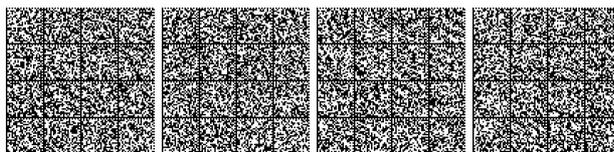
Vista la nota prot. Mipaaf n. 54657 del 14 luglio 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio di tutela Ricotta Romana relativa all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 154/2016;

Visto che il Consorzio di tutela Provolone del Monaco DOP ha adeguato il proprio statuto e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 22 agosto 2017, prot. Mipaaf n. 61438;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela Provolone del Monaco DOP nella nuova versione registrata a Napoli in data 3 agosto 2017, al numero di repertorio 17007 e al numero di raccolta 7446, con atto a firma del notaio Maurizio Marinelli,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela Provolone del Monaco DOP registrato a Napoli in data 3 agosto 2017, al numero di repertorio 17007 e al numero di raccolta 7446, con atto a firma del notaio Maurizio Marinelli.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A07696

DECRETO 23 ottobre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato

centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Visto il decreto del 2 febbraio 2017 con il quale è stato confermato, da ultimo al Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 2016 n. 154 e lo ha trasmesso per l'approvazione a mezzo pec in data 23 agosto 2017, prot. Mipaaf n. 61621 ed in copia autentica in data 28 settembre 2017, acquisita agli atti dal Mipaaf in data 6 ottobre 2017 con prot. n. 72709;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana nella nuova versione registrata a Bergamo il 1° giugno 2017 al n. 21130 serie 1T, con atto a firma del notaio Fabrizio Pavoni;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana, registrato a Bergamo il 1° giugno 2017 al n. 21130 serie 1T, con atto a firma del notaio Fabrizio Pavoni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A07697

DECRETO 23 ottobre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Veneto Valpolicella - Veneto Euganei e Berici - Veneto del Grappa a denominazione di origine protetta.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 2036 della Commissione del 17 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 275 del 18 ottobre 2001 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella - Veneto Euganei e Berici - Veneto del Grappa»;

Visto il decreto del 12 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 2007, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto Valpolicella - Veneto Euganei e Berici - Veneto del Grappa a denominazione di origine protetta il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Veneto Valpolicella - Veneto Euganei e Berici - Veneto del Grappa»;

Visto il decreto del 19 ottobre 2016 con il quale è stato confermato, da ultimo al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto Valpolicella - Veneto Euganei e Berici - Veneto del Grappa a denominazione di origine protetta l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Veneto Valpolicella - Veneto Euganei e Berici - Veneto del Grappa»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto Valpolicella - Veneto Euganei e Berici - Veneto del Grappa a denominazione di origine protetta ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e lo ha trasmesso per l'approvazione a mezzo pec in data 2 ottobre 2017, prot. Mipaaf n. 71026;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto Valpolicella - Veneto Euganei e Berici - Veneto del Grappa a denominazione di origine protetta nella nuova versione registrata a Verona il 1° settembre 2017 al n. 19826 serie 1T, con atto a firma del notaio Elena Borio;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto Valpolicella - Veneto Euganei e Berici - Veneto del Grappa a denominazione di origine protetta, registrato a Verona il 1° settembre 2017 al n. 19826 serie 1T, con atto a firma del notaio Elena Borio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A07698
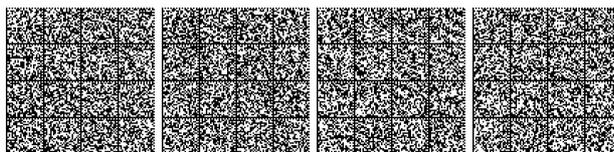
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ringer Lattato Bioindustria L.I.M.», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 1028/2017 del 18 ottobre 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RINGER LATTATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

A.I.C. n. 031088 014 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 50 ml;

A.I.C. n. 031088 077 - «soluzione per infusione» 50 ml in flaconcino 100 ml;

A.I.C. n. 031088 115 - «soluzione per infusione» 100 ml in flaconcino 250 ml;

A.I.C. n. 031088 154 - «soluzione per infusione» 250 ml in flaconcino 500 ml;

A.I.C. n. 031088 166 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 100 ml;

A.I.C. n. 031088 178 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 250 ml;

A.I.C. n. 031088 180 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 500 ml.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a.

Procedura nazionale con scadenza l'8 novembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A07700

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Soluzione Cardioplegica Galenica Senese», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 1029/2017 del 18 ottobre 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SOLUZIONE CARDIOPLEGICA GALENICA SENESE.

Confezioni:

A.I.C. n. 029877 014 - «soluzione per circolazione extracorporea» 1 flaconcino 495 ml soluzione A + 1 fiala 10 ml soluzione B;

A.I.C. n. 029877 026 - «soluzione per circolazione extracorporea» 1 sacca 495 ml soluzione A + 1 fiala 10 ml soluzione B;

A.I.C. n. 029877 038 - «soluzione per circolazione extracorporea» 1 sacca 990 ml soluzione A + 1 fiala 10 ml soluzione B.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 17 dicembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È inoltre autorizzata la variazione N1B/2015/6154 concernente l'aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readability User test (QRD template) e l'adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle etichette al QRD template.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A07701

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico NTC», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 1030/2017 del 18 ottobre 2017

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO NTC.

Confezioni:

A.I.C. n. 041773 019 «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 041773 021 «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino plastica da 5 ml.

Titolare A.I.C.: NTC S.r.l.

Procedura decentrata IT/H/0491/001/R/001 con scadenza il 6 agosto 2017 è rinnovata, con validità di cinque anni, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A07702

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ringer Acetato Bioindustria L.I.M.», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 1026/2017 del 18 ottobre 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: RINGER ACETATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

Confezioni:

A.I.C. n. 031076 019 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 50 ml;

A.I.C. n. 031076 060 - «soluzione per infusione» 50 ml in flaconcino 100 ml;

A.I.C. n. 031076 108 - «soluzione per infusione» 100 ml in flaconcino 250 ml;

A.I.C. n. 031076 146 - «soluzione per infusione» 250 ml in flaconcino 500 ml;

A.I.C. n. 031076 159 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 100 ml;

A.I.C. n. 031076 161 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 250 ml;

A.I.C. n. 031076 173 - «soluzione per infusione» 1 flaconcino 500 ml.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.P.A.

Procedura: nazionale con scadenza il 17 dicembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A07703

BANCA D'ITALIA

Approvazione delle modifiche statutarie della «REV - Gestione Crediti S.p.A.»

La Banca d'Italia, con provvedimento del 10 agosto 2017, ha approvato - ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 180/2015 - la modifica dell'art. 6 dello Statuto di «REV - Gestione Crediti S.p.A.», così come definita dall'assemblea dei soci del 28 giugno 2017.

Il provvedimento ha efficacia a far data dal 28 giugno 2017.

17A07699
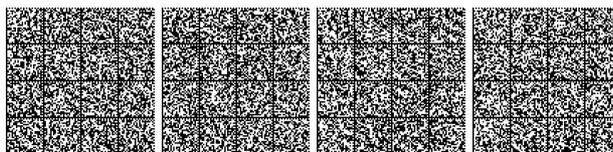
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei termini per la presentazione della domanda per i mutui ipotecari a tasso fisso in ammortamento alla data del 1° luglio 2017.

Fermo restando quanto comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2017, si rende noto che, solo con riferimento ai mutui ipotecari in ammortamento alla data del 1° luglio 2017 che non presentino situazioni di morosità a tale data, il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda on line, fissato originariamente al 23 novembre 2017, è prorogato al 29 dicembre 2017.

Per la modalità di presentazione della domanda e della successiva accettazione, qualora sussistano i requisiti per l'inoltro, si fa rinvio alle informazioni reperibili nel sito www.inps.it seguendo il percorso Prestazioni e Servizi → Tutti i servizi → Domande mutui ipotecari edilizi → Autenticazione (con PIN dispositivo), nonché nella pagina iniziale del portale dei pagamenti dell'INPS e nella nota di accompagnamento a corredo del MAV relativo alla rata semestrale di pagamento dei mutui ipotecari con scadenza dicembre 2017.

17A07693

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 ottobre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1612
Yen	131,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,645
Corona danese	7,441
Lira Sterlina	0,8798
Fiorino ungherese	311,01
Zloty polacco	4,2432
Nuovo leu romeno	4,599
Corona svedese	9,709
Franco svizzero	1,1603
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,484
Kuna croata	7,522
Rublo russo	67,1203
Lira turca	4,3851
Dollaro australiano	1,5148
Real brasiliano	3,779
Dollaro canadese	1,4918
Yuan cinese	7,7165
Dollaro di Hong Kong	9,0581
Rupia indonesiana	15762,75
Shekel israeliano	4,0974
Rupia indiana	75,356
Won sudcoreano	1306,01
Peso messicano	22,1764
Ringgit malese	4,9206
Dollaro neozelandese	1,6944
Peso filippino	60,079
Dollaro di Singapore	1,5836
Baht tailandese	38,598
Rand sudafricano	16,3361

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A07728

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 ottobre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1638
Yen	132
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,669
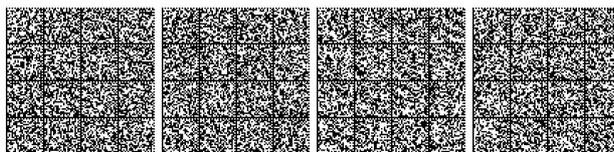
Corona danese	7,4412
Lira Sterlina	0,87853
Fiorino ungherese	311,64
Zloty polacco	4,244
Nuovo leu romeno	4,6005
Corona svedese	9,7415
Franco svizzero	1,1622
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5238
Kuna croata	7,5225
Rublo russo	67,8738
Lira turca	4,4164
Dollaro australiano	1,521
Real brasiliano	3,8059
Dollaro canadese	1,5004
Yuan cinese	7,7177
Dollaro di Hong Kong	9,0769
Rupia indonesiana	15786,95
Shekel israeliano	4,0992
Rupia indiana	75,356
Won sudcoreano	1301,5
Peso messicano	22,2962
Ringgit malese	4,9252
Dollaro neozelandese	1,7005
Peso filippino	60,045
Dollaro di Singapore	1,586
Baht tailandese	38,65
Rand sudafricano	16,4342

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A07729

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° novembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1612
Yen	132,6
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,557
Corona danese	7,4415
Lira Sterlina	0,87385
Fiorino ungherese	311,75
Zloty polacco	4,2338
Nuovo leu romeno	4,6033
Corona svedese	9,7535
Franco svizzero	1,164
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,461
Kuna croata	7,52
Rublo russo	67,51
Lira turca	4,4394
Dollaro australiano	1,5136
Real brasiliano	3,815
Dollaro canadese	1,4986
Yuan cinese	7,6767
Dollaro di Hong Kong	9,0593
Rupia indonesiana	15773,74
Shekel israeliano	4,0845
Rupia indiana	75,013
Won sudcoreano	1291,51
Peso messicano	22,2765
Ringgit malese	4,9136
Dollaro neozelandese	1,6866
Peso filippino	60,007
Dollaro di Singapore	1,5808
Baht tailandese	38,505
Rand sudafricano	16,3914

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A07730

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 novembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1645
Yen	132,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,535
Corona danese	7,4418
Lira Sterlina	0,8869
Fiorino ungherese	310,9
Zloty polacco	4,2376
Nuovo leu romeno	4,5992
Corona svedese	9,7615
Franco svizzero	1,1647
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4838
Kuna croata	7,5302
Rublo russo	68,0327
Lira turca	4,4519
Dollaro australiano	1,5117
Real brasiliano	3,8047
Dollaro canadese	1,496
Yuan cinese	7,7011
Dollaro di Hong Kong	9,0851
Rupia indonesiana	15753,36
Shekel israeliano	4,0845
Rupia indiana	75,229
Won sudcoreano	1294,94
Peso messicano	22,2318
Ringgit malese	4,9264
Dollaro neozelandese	1,6867
Peso filippino	59,936
Dollaro di Singapore	1,5843
Baht tailandese	38,568
Rand sudafricano	16,2879

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A07731

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 novembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1657
Yen	132,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,652
Corona danese	7,4421
Lira Sterlina	0,88923
Fiorino ungherese	310,29
Zloty polacco	4,2383
Nuovo leu romeno	4,5978
Corona svedese	9,7912
Franco svizzero	1,1635
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4843
Kuna croata	7,5335
Rublo russo	68,2952
Lira turca	4,4927
Dollaro australiano	1,5184
Real brasiliano	3,8012
Dollaro canadese	1,483
Yuan cinese	7,72
Dollaro di Hong Kong	9,0953
Rupia indonesiana	15729,04
Shekel israeliano	4,0839
Rupia indiana	75,214
Won sudcoreano	1298,74
Peso messicano	22,142
Ringgit malese	4,9332
Dollaro neozelandese	1,6797
Peso filippino	59,624
Dollaro di Singapore	1,5854
Baht tailandese	38,608
Rand sudafricano	16,4676

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A07732

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/014166/XVJ/CE/C del 27 ottobre 2017, ai manufatti esplosivi di seguito elencati, già classificati nella prima categoria dell'allegato «A» al reg. T.U.L.P.S., ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, con i decreti ministeriali n. 557/PAS-1406-XVJ/3/68 2004 CE(51) del 3 luglio 2009, n. 557/PAS/E/002108/XVJ/CE/C del 15 aprile 2013 e n. 557/PAS/E/014789/XVJ/CE/C dell'11 ottobre 2016, sono attribuiti nuovi ulteriori numeri ONU e classi di rischio, nel rispetto delle condizioni di imballaggio di seguito indicate, in conformità ai certificati rilasciati dall'ente notificato «BAM», come appresso indicato:

Denominazione «F2x24», anche denominato «F BLU 24»;

certificato n. D/BAM-0645/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Denominazione «F2x28», anche denominato «F BLU 28»;

certificato n. D/BAM-0646/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Denominazione «F2x32», anche denominato «F BLU 32»;

certificato n. D/BAM-0647/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Denominazione «F2x36», anche denominato «F BLU 36»;

certificato n. D/BAM-0648/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Denominazione «MBx36»;

certificato n. D/BAM-0649/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Denominazione «M92S», anche denominato «M410/3»;

certificato n. D/BAM-0650/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Denominazione «G2000»;

certificato n. D/BAM-0651/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Denominazione «G3000»;

certificato n. D/BAM-0652/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Denominazione «GPx32»;

certificato n. D/BAM-0653/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Denominazione «MBx32»;

certificato n. D/BAM-0654/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Denominazione «ALx32»;

certificato n. D/BAM-0655/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Denominazione «M410», anche denominato «M410/2»;

certificato n. D/BAM-0656/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Denominazione «G2000x28»;

certificato n. D/BAM-0657/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Denominazione «BI 6x32», anche denominato «BI 6»;

certificato n. D/BAM-0658/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Denominazione «MG2»;

certificato n. D/BAM-0659/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Denominazione «G3000N», anche denominato «MB N»;

certificato n. D/BAM-0660/17;

data certificato 25 luglio 2017;

numero ONU 0509;

classe di rischio 1.4 C.

Condizioni di imballaggio per tutti i manufatti sopra elencati:

Confezionamento speciale secondo P101, definito come segue:

interno: recipiente in plastica con un volume minimo di 1,1 L, contenente 0,5 kg NEM;

esterno: scatola in fibra di cartone (UN4G) con 12 confezioni interne non superiori a 6 kg NEM.
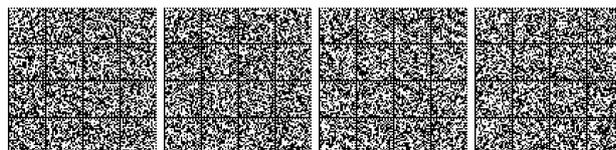
Il documento di trasporto deve indicare la scritta «Packaging approved by the competent authority of D» (imballo approvato dall'autorità competente di *D)*.

Una copia del documento di attribuzione del numero ONU deve essere allegata al documento di trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Paolo Pederzoli, titolare delle licenze per la fabbricazione, il deposito e la vendita di esplosivi ai sensi degli articoli 46 e 47 T.U.L.P.S., per conto della «Baschieri & Pellagri S.p.a.» con stabilimento sito in Marano di Castenaso (BO), ha prodotto la sopraindicata documentazione, rilasciata su richiesta della società da lui rappresentata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

17A07688

Classificazione di alcuni prodotti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015088/XVJ/CE/C del 27 ottobre 2017, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo: 5.56mm BLANK;

numero certificato: 1646-013-008;

data certificato: 22.10.2015;

numero ONU: 0161;

classe di rischio: 1.3 C;

categoria: P.S.;

denominazione esplosivo: 7.62mm BLANK;

numero certificato: 1646-013-008;

data certificato: 22.10.2015;

numero ONU: 0161;

classe di rischio: 1.3 C;

categoria P.S.: I.

I prodotti esplosivi, oggetto del presente provvedimento, sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi degli stessi deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto la documentazione CE, rilasciata su richiesta della ditta produttrice «PB Clermont s.a.», Rue de Clermont, 176 - 4480 Engis (Belgio).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

17A07689

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015091/XVJ/CE/C del 27 ottobre 2017, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo: «Z40 Pyrotechnic Igniter»;

numero certificato: 0080.EXP.17.0019;

data certificato: 11.10.2017;

numero ONU: 0510;

classe di rischio: 1.4 C;

categoria P.S.: I;

denominazione esplosivo: «Z40 Main Igniter»;

numero certificato: 0080.EXP.17.0020;

data certificato: 11.10.2017;

numero ONU: 0281;

classe di rischio: 1.2 C;

categoria: P.S.

I prodotti esplosivi, oggetto del presente provvedimento, sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio degli stessi deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi l'ing. Salvatore Spinosa titolare, in nome e per conto della ditta «AVIO S.p.A.» con stabilimento in Colleferro (RM) - Via Ariana Km 5,200, delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S, ha prodotto gli attestati «CE del Tipo» rilasciati dall'Organismo Notificato «INERIS» su richiesta della società produttrice: «AVIO S.p.A.», Corso Garibaldi n. 22, 00034 Colleferro (Italia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

17A07690
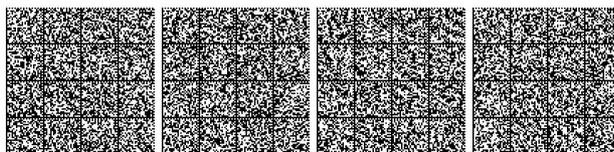
MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on» per cani oltre 25 kg fino a 40 kg.

Estratto provvedimento n. 579 del 4 ottobre 2017

Medicinale veterinario: ADVANTIX Spot-on per cani oltre 25 Kg fino a 40 Kg.

Confezioni:

Blister contenente 1 pipetta da 0,4 ml - A.I.C. n. 103627016;

Blister contenente 2 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103627028;

Blister contenente 3 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103627030;

Blister contenente 4 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103627055;

Blister contenente 6 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103627042;

6 Blister contenenti 4 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 103627067.

Titolare dell'A.I.C.: BAYER S.p.A, viale certosa 130, 20156, Milano.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: IT/V/0116/001/II/021/G.

Si esprime parere favorevole all'introduzione della seguente indicazione: «Attraverso l'azione repellente e abbattente sulla zecca vettore Rhipicephalus sanguineus, il prodotto riduce la probabilità di trasmissione del patogeno Erlichia canis, riducendo quindi il rischio di ehrlichiosi canina. La riduzione del rischio è stata dimostrata negli studi a partire dal terzo giorno dopo l'applicazione del prodotto e persiste per 4 settimane».

Si esprime parere favorevole alla modifica della denominazione del medicinale veterinario:

da:

Advantix Spot-on per cani oltre 25 Kg;

a:

Advantix Spot-on per cani oltre a 25 Kg fino a 40 Kg.

Si allega SPC modificato nelle sezioni 1. Per la denominazione del nome di fantasia, 4.2 per l'aggiunta della nuova indicazione, nella sezione 4.4 per le avvertenze, e nella sezione 5.1 per le proprietà farmacodinamiche. Etichetta e foglio illustrativo vengono modificati per tenere conto delle modifiche introdotte nel SPC.

Le modifiche implementate su SPC e su etichetta/foglietto illustrativo tengono conto delle variazioni approvate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A07683

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Estratto provvedimento n. 580 del 4 ottobre 2017

Medicinale veterinario:

ADVANTIX Spot-on per cani fino a 4 kg:

confezioni:

confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 103629010;

confezione da 2 pipette A.I.C. n. 103629022;

confezione da 3 pipette A.I.C. n. 103629034;

confezione da 4 pipette A.I.C. n. 103629046;

confezione da 6 pipette A.I.C. n. 103629059;

confezione da 24 pipette A.I.C. n. 103629061;

ADVANTIX Spot-on per cani oltre a 4 Kg fino a 10 Kg:

confezioni:

confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 103626014;

confezione da 2 pipette A.I.C. n. 103626026;

confezione da 3 pipette A.I.C. n. 103626038;

confezione da 4 pipette A.I.C. n. 103626040;

confezione da 6 pipette A.I.C. n. 103626053;

confezione da 24 pipette A.I.C. n. 103626065;

ADVANTIX Spot-on per cani oltre a 10 Kg fino a 25 Kg:

confezioni:

confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 103628018;

confezione da 2 pipette A.I.C. n. 103628020;

confezione da 3 pipette A.I.C. n. 103628032;

confezione da 4 pipette A.I.C. n. 103628044;

confezione da 6 pipette A.I.C. n. 103628057;

confezione da 24 pipette A.I.C. n. 103628069.

Titolare dell'A.I.C.: Bayer S.p.A, viale Certosa 130, 20156, Milano.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: IT/V/0113-0114-0115/001/II/021.

Si esprime parere favorevole all'introduzione della seguente indicazione: «Attraverso l'azione repellente e abbattente sulla zecca vettore Rhipicephalus sanguineus, il prodotto riduce la probabilità di trasmissione del patogeno Erlichia canis, riducendo quindi il rischio di ehrlichiosi canina. La riduzione del rischio è stata dimostrata negli studi a partire dal terzo giorno dopo l'applicazione del prodotto e persiste per 4 settimane».

Si allega SPC modificato nelle sezioni 4.2 per l'aggiunta della nuova indicazione, nella sezione 4.4 per le avvertenze, e nella sezione 5.1 per le proprietà farmacodinamiche. Etichetta e foglio illustrativo vengono modificati per tenere conto delle modifiche introdotte nel SPC.

Le modifiche implementate su SPC e su etichetta/foglietto illustrativo tengono conto delle variazioni approvate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A07684
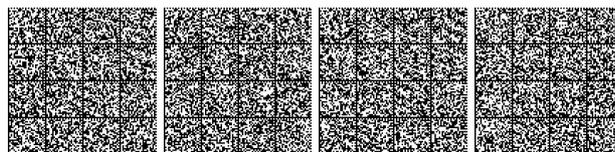
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Isoflo» e «Propovet Multidose».

Estratto provvedimento n. 607 del 13 ottobre 2017

Medicinale veterinario: ISOFLO.

Confezioni: tutte A.I.C. n. 103287.

Medicinale veterinario: PROPOVET MULTIDOSE.

Confezioni: tutte A.I.C. n. 104703.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. Via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: UK/V/xxxx/IA/122/G.

Si autorizza, per le specialità medicinali indicate, la seguente modifica:

Eliminazione del sito attualmente autorizzato per il rilascio dei lotti, Abbott Logistics B.V. Minervum 7201, 4817 ZJ Breda, The Netherlands.

Pertanto, per il medicinale ISOFLO rimane autorizzato il sito: Aesica Queenborough Limited Queenborough Kent, ME11 5EL - UK.

Mentre per il medicinale PROPOVET MULTIDOSE, rimane autorizzato il sito: Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 S-751 74 Uppsala - Svezia.

Per effetto delle suddette variazioni le etichette e il foglietto illustrativo, devono essere modificati come segue:

- Etichette «ISOFLO»:

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Titolare AIC:

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Aesica Queenborough Limited

Queenborough

Kent

ME11 5EL

Inghilterra

Distribuito da:

Ecuphar Italia S.r.l.,

Viale Francesco Restelli, 3/7, piano 1,

20124 Milano (Italia)

- Foglietto Illustrativo "ISOFLO":

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Aesica Queenborough Limited

Queenborough

Kent

ME11 5EL

Inghilterra

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Settembre 2017

- Etichette "PROPOVET MULTIDOSE":

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Titolare AIC:

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Fresenius Kabi AB

Rapsgatan 7

S-751 74 Uppsala

Svezia

- Foglietto Illustrativo "PROPOVET MULTIDOSE":

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Fresenius Kabi AB

Rapsgatan 7

S-751 74 Uppsala

Svezia

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Settembre 2017

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A07685

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 286 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 18 maggio 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012227/AVV-L-134 del 23 ottobre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 286, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 18 maggio 2017, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi con decorrenza 1° gennaio 2018.

17A07664

Approvazione della delibera n. 287 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 18 maggio 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012228/AVV-L-135 del 23 ottobre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 287, adottata dal consiglio di Amministrazione della Cassa forense in data 18 maggio 2017, concernente la rivalutazione dei redditi ai sensi del comma 7, dell'art. 4 del Regolamento per le prestazioni previdenziali, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

17A07665

Approvazione della delibera n. 288 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 18 maggio 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012229/AVV-L-136 del 23 ottobre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 288, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 18 maggio 2017, concernente la rivalutazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 5, del Nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni: anno 2017 per modello 5/2018.

17A07666

Approvazione della delibera n. 289 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 18 maggio 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012232/AVV-L-137 del 23 ottobre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 289, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 18 maggio 2017, concernente la determinazione del trattamento minimo di pensione per l'anno 2018.

17A07667

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-267) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
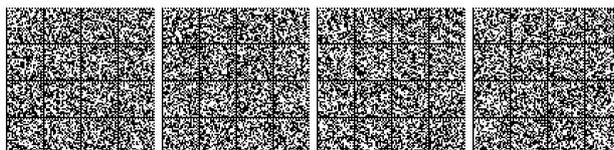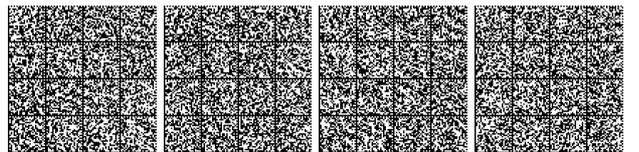
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.